

Decreto-legge recante misure in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di differimento di termini in materia di notifiche di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni tributarie, nonché di adempimenti e versamenti a carico di contribuenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:



ART. 1

1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “**tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021**” sono sostituite da: “**tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022**”;
 - b) al comma 2-*bis*, le parole “tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021” sono sostituite da “tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022”;
 - c) al comma 3, le parole “sono prorogati di un anno” sono sostituite da “sono prorogati di tredici mesi”;
 - d) al comma 4, le parole “notificati nel 2021” sono sostituite da “**notificati entro il 31 gennaio 2022**”.
2. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “al 31 dicembre 2020” sono sostituite da “2020 al 31 gennaio 2021”;
3. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite da “31 gennaio 2021”.
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.



ART. 2

1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo:
“In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021”.



ART. 3
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Relazione illustrativa

Art. 1. Il comma 1 modifica l'articolo 157 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo **che le notifiche degli atti indicati al comma 1 del predetto articolo 157 sono effettuate tra il 1° febbraio 2021 e 31 gennaio 2022**. Sono conseguentemente adeguati gli altri termini previsti nel richiamato articolo 157.

Il comma 2, tenendo conto del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio-economici, fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento - fermo restando quanto disposto dal successivo comma 3 in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto in commento - la sospensione dei versamenti in parola opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della vecchia "zona rossa", 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021. Ciò, con la conseguenza, tra l'altro, che - sempre nei limiti stabiliti dal citato comma 3 - sui versamenti sospesi non saranno dovuti interessi di mora ex art. 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 ovvero sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999 neppure per il suddetto periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Con il comma 3 si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione, disciplinata dall'art. 152, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446 del 1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Il comma 4 stabilisce che:

restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;

restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ex art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 46/1999;

agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997 si applicano le disposizioni dell'art. 152, comma 1, terzo periodo, del DL n. 34/2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;

alle verifiche di cui all'art. 48-*bis*, comma 1, del DPR n. 602/1973 eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72-*bis* dello stesso DPR, si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Art. 2. L'articolo, attraverso l'inserimento di un periodo alla fine dell'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede, che, in sede di prima applicazione dell'imposta sui servizi digitali, i soggetti obbligati possano effettuare il versamento dell'ammontare dovuto per il 2020 entro il 16 marzo 2021 (anziché entro il 16 febbraio 2021) e alla presentazione della relativa dichiarazione entro il 30 aprile 2021 (anziché entro il 31 marzo 2021).



Relazione tecnica

Art. 1. Al comma 1 non si ascrivono effetti sul gettito, posto che la limitata sospensione riguardante gli atti di cui all'articolo 157 è, di fatto, già applicata dall'Amministrazione finanziaria, tenuto conto del perdurare dell'emergenza sanitaria in atto, e che l'ulteriore differimento di un mese della notifica degli atti verrà tendenzialmente riassorbito dagli uffici nel corso dello stesso anno 2021. Con riferimento ai successivi commi, alla proroga dei termini di sospensione di cui all'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 e all'art. 152, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 non è associato un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione a mezzo ruolo per l'anno 2021, in considerazione del limitato periodo di ulteriore sospensione dell'attività, i cui effetti potranno essere riassorbiti nel corso dei mesi successivi.

Art. 2. La disposizione proroga *una tantum* il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio 2021 al 16 marzo 2021 e il termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

La proroga non determina effetti finanziari in considerazione del fatto che il differimento del termine di versamento dell'imposta garantisce lo stesso gettito nella stessa annualità. In particolare, lo slittamento temporale del versamento dal 16 febbraio al 16 marzo per l'imposta in esame non sarebbe suscettibile di modificare la modalità di contabilizzazione delle relative entrate sui saldi di finanza pubblica: in termini di indebitamento netto il gettito dell'imposta sui servizi digitali infatti verrà contabilizzato nell'anno t-1 (ossia il 2020) come già previsto a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

15/01/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

